Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1142.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 421, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione per medici laboratoristi che conferisce il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio muta la denominazione in scuola di specializzazione in biologia clinica che conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport che conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 2.

Il testo dell'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

L'ordinamento della scuola di specializzazione per medici laboratoristi, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in biologia clinica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimica-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;

17) immunochimica;

18) parassitologia;

19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;

21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;

22) micologia;

23) enzimologia clinica;

24) automazione e controlli di qualità;

25) metodiche microanalitiche;

26) microscopia clinica e citodiagnostica.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione o nell'espletamento delle prove pratiche.

Lo stesso art. 422 è integrato con l'inserimento dello ordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università di Padova si propone:

a) di valorizzare ed approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studio ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. Il numero massimo degli allievi sarà di venti per anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;

2) fisiologia dell'apparato locomotore;

3) biochimica ed energetica muscolare;

4) antropometria ed auxologia;

5) psicologia applicata allo sport;

6) storia dell'educazione fisica e dello sport;

7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;

2) biomeccanica dell'esercizio fisico;

3) metodologia dell'allenamento sportivo;

4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;

5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva (I);

6) farmacologia e tossicologia del doping;

7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;

8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;

2) valutazione funzionale dello sportivo;

3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva (II);

4) fisioterapia e rieducazione funzionale;

5) rianimazione e pronto soccorso;

6) medicina legale ed infortunistica legata agli sport;

7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento, previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 164

LEGGE 12 maggio 1982, n. **231**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL ».

Art. 2.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1-*ter* aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, è fissato al 13 marzo 1984.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione dell'articolo 1-*ter* aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, come sopra modificata, si applica anche agli alcoli diversi dall'alcole etilico ed alle loro miscele.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **232**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neonatologia;
immunologia generale;
nefrologia medica;
cardiochirurgia;
fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 233.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 257. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica dell'Università di Bari e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 258. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 259. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 260. — La durata del corso di studi è di quattro anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 261. — Il numero di allievi è di otto per anno e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 262. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 263. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Art. 264. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 265. — La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche saranno integrate anche da seminari, anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria valida a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **234**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geografia politica ed economica;
filologia medievale ed umanistica;
filologia latina;
storia della filologia classica;
storia del teatro classico.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

didattica della geografia.

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicologia del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **235**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

sociolinguistica;
linguistica generale;
psicolinguistica;
storia della linguistica;
paletnologia;
numismatica antica;
archeologia del vicino Oriente;
archeologia delle province romane;
epigrafia latina;
filologia classica;
storia della lingua latina;
antropologia culturale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
etnomusicologia;
sociologia rurale;
storia economica;
storia della storiografia;
archeologia medioevale;
dialettologia italiana;
storia della critica d'arte;
storia della musica contemporanea;
storia della teoria musicale;
geografia storica.

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

logica ed epistemologia;
storia della filosofia contemporanea.

Art. 35 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua russa;
storia della lingua portoghese;
lingua e letteratura polacca;
storia americana;
sociologia della letteratura;
glottodidattica.

Art. 2.

Art. 38 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicopedagogia;
pedagogia speciale;
medicina sociale;
sociologia dell'educazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 154

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 marzo 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1981, concernente l'attivazione presso l'Università della Calabria, dei corsi per il conseguimento delle lauree in scienze biologiche, in scienze geologiche e in storia, indirizzo moderno.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto dell'Università della Calabria, e successive modificazioni;

Veduto il decreto ministeriale 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1982);

Vedute le rettorali n. 6011 del 2 marzo 1982 e n. 7174 del 19 marzo 1982;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta di attivare, per l'anno accademico 1981-82, anche il secondo anno dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche;

Decreta:

Il primo comma del dispositivo del decreto ministeriale 20 ottobre 1981 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno accademico 1981-82 presso l'Università della Calabria avranno inizio, con i primi due anni, i corsi per il conseguimento delle lauree in scienze biologiche e in scienze geologiche e, con il primo anno, il corso per il conseguimento della laurea in storia, indirizzo moderno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

(2318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Hull (Gran Bretagna)

Con decreto ministeriale 28 aprile 1982 il sig. Luigi Giuseppe Lucatello, agente consolare onorario in Hull (Gran Bretagna), con circoscrizione: la città di Hull, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l. di Verbania Trobaso (Novara) è prolungata all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l. di Verbania Trobaso (Novara) è prolungata all'11 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l. di Verbania Trobaso (Novara) è prolungata all'11 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l., di Verbania Trobaso (Novara) è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Daldi & Matteucci di Porretta Terme (Bologna) è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta Linoleum Narni di Narni Scalo (Terni) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Franco Pozzi in liquidazione con sede in Gallarate (Varese) è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi con stabilimento in Airola (Napoli) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerilae 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalars con sede e stabilimento in Brescia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia Nazionale, stabilimento di Marcianise (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981-9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seli con sede e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981-27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Ittica Nazionale di Pietrasanta (Lucca) è prolungata al 24 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento Idos di Bagheria (Palermo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento ex Sosima di Comiso (Ragusa) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Bussetti S.a.s. di Nicolò Bussetti di Moncalieri (Torino) è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P. con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo) è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Bux di Bari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981-14 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. Officine Termotecniche Breda di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. Istituto Sierovaccinogeno Italiano, stabilimento di S. Antimo (Napoli) è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Radici Sud S.p.a. di Aprilia (Latina) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Sud di Latina è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adria Effe S.p.a. di San Giovanni in Marignano (Forlì) è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Siderurgico Adriatico con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Siderurgico Adriatico con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia con sede legale in Osimo (Ancona), S.p.a. Lenco Motori con sede in Osimo, S.p.a. Lenco HI-FI International con sede in Osimo e S.p.a. Micromeccanica Marchigiana con sede in Osimo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto com-

ma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Pescara), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2241)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.L. Costruzioni Meccaniche Lecchesi con sede legale in Milano e stabilimento in Lecco che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi con sede in Milano e stabilimento di Latina, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(2342)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale del 5 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Seimart S.p.a. con sede ed ufficio in Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale del 6 aprile 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Seimart S.p.a. con sede ed ufficio in Torino è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

(2343)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (R).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

II facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (base).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

II facoltà di medicina e chirurgia:
genetica umana.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica pediatrica;
medicina legale e delle assicurazioni;
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di magistero:
didattica;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:
anatomia veterinaria sistematica e comparata II.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

composizione architettonica IV.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2389)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 6 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,80	1281,80	1281,85	1281,80	1281,75	—	1281,70	1281,80	1281,80	1281,80
Dollaro canadese	1049,20	1049,20	1049 —	1049,20	1049 —	—	1049 —	1049,20	1049,20	1049,20
Marco germanico	555,75	555,75	555,60	555,75	555,75	—	555,75	555,75	555,75	555,70
Fiorino olandese	500,11	500,11	500,10	500,11	500 —	—	500,13	500,11	500,11	500,10
Franco belga	29,465	29,465	29,51	29,465	29,45	—	29,4610	29,465	29,465	29,45
Franco francese	213,19	213,19	213 —	213,19	213,15	—	213,18	213,19	213,19	213,25
Lira sterlina	2336,20	2336,20	2337 —	2336,20	2335 —	—	2336,90	2336,20	2336,20	2336,20
Lira irlandese	1923,50	1923,50	1923 —	1923,50	1921 —	—	1927 —	1923,50	1923,50	—
Corona danese	163,72	163,72	163,70	163,72	163,25	—	163,60	163,72	163,72	163,70
Corona norvegese	215,27	215,27	215,15	215,27	215,10	—	215,34	215,27	215,27	215,30
Corona svedese	222,87	222,87	222,80	222,87	222,80	—	222,90	222,87	222,87	222,90
Franco svizzero	664,70	664,70	665 —	664,70	664,55	—	664,83	664,70	664,70	664,75
Scellino austriaco	78,864	78,864	78,80	78,864	78,85	—	78,90	78,864	78,864	78,85
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,30	18,25	18,20	—	18,50	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	12,461	12,461	12,48	12,461	12,45	—	12,4580	12,461	12,461	12,45
Yen giapponese	5,497	5,497	5,51	5,497	5,50	—	5,5030	5,497	5,497	5,48
E.C.U.	1326,23	1326,23	—	1326,23	—	—	1326,23	1326,23	1326,23	—

Media dei titoli del 6 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,427
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,475
» 5,50 % » » 1968-83	91,775
» 5,50 % » » 1969-84	85,100
» 6 % » » 1970-85	80,625
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	76,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,450
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,075
» » » » 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 6-1981/83	99,250
» » » » 1- 9-1981/83	99,800
» » » » 1-10-1981/83	99,325
» » » » 1-11-1981/83	99,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,300
» » » » 1- 4-1981/84	99,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,270
» » » 12 % 1- 1-1984	88,600
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	88,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1281,75
Dollaro canadese	1049,10
Marco germanico	555,75
Fiorino olandese	500,12
Franco belga	29,463
Franco francese	213,185
Lira sterlina	2336,55
Lira irlandese	1925,25
Corona danese	163,66
Corona norvegese	215,305
Corona svedese	222,885
Franco svizzero	664,765
Scellino austriaco	78,882
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	12,459
Yen giapponese	5,50
E.C.U.	1326,23

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 7 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274,80	1274,80	1274,75	1274,80	—	1274,75	—	1274,80	1274,80	1274,80
Dollaro canadese	1045,45	1045,45	1045 —	1045,45	—	1045,40	—	1045,45	1045,45	1045,45
Marco germanico	556,10	556,10	556,50	556,10	—	556,05	—	556,10	556,10	556,10
Fiorino olandese	500,34	500,34	500,90	500,34	—	535 —	—	500,34	500,34	500,35
Franco belga	29,425	29,425	29,47	29,425	—	29,40	—	29,425	29,425	29,40
Franco francese	213,05	213,05	212,90	213,05	—	213 —	—	213,05	213,05	213,05
Lira sterlina	2328,45	2328,45	2332 —	2328,45	—	2328,40	—	2328,45	2328,45	2328,45
Lira irlandese	1920,10	1920,10	1924 —	1920,10	—	—	—	1920,10	1920,10	—
Corona danese	164,06	164,06	164,20	164,06	—	164 —	—	164,06	164,06	164,05
Corona norvegese	215,05	215,05	215,50	215,05	—	215 —	—	215,05	215,05	215,05
Corona svedese	222,30	222,30	222,20	222,30	—	222,25	—	222,30	222,30	222,30
Franco svizzero	673,42	673,42	673,50	673,42	—	673,40	—	673,42	673,42	672,40
Scellino austriaco	78,931	78,931	78,30	78,931	—	78,90	—	78,931	78,931	78,93
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,30	18,25	—	18,20	—	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	12,469	12,469	12,47	12,469	—	12,45	—	12,469	12,469	12,46
Yen giapponese	5,489	5,489	5,48	5,489	—	5,47	—	5,489	5,489	5,48
E.C.U.	1325,71	1325,71	—	1325,71	—	—	—	1325,71	1325,71	—

Media dei titoli del 7 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,100
» 5,50 % » » 1968-83	91,775
» 5,50 % » » 1969-84	85,100
» 6 % » » 1970-85	80,625
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	76,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,450
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,450
» » » » 1-11-1981/83	98,875
» » » » 1- 3-1981/84	99,250
» » » » 1- 4-1981/84	99,625
» » » » 1- 6-1981/84	99,325
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,275
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,250
» » » 12 % 1- 1-1984	88,600
» » » 12 % 1- 4-1984	87,275
» » » 12 % 1-10-1984	85,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1274,750
Dollaro canadese	1045,475
Marco germanico	556,10
Fiorino olandese	500,445
Franco belga	29,425
Franco francese	213,070
Lira sterlina	2328,925
Lira irlandese	1921,10
Corona danese	164,055
Corona norvegese	215,055
Corona svedese	222,275
Franco svizzero	673,060
Scellino austriaco	78,930
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	12,496
Yen giapponese	5,487
E.C.U.	1325,710

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di beni ubicati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Puglia, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, allocati negli immobili assunti in locazione nei predetti comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento, ai comuni competenti per territorio, degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione, nonchè, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della stessa gestione allocati nei suddetti immobili ed in quello assunto in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Trieste e Udine degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione, nonchè, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della stessa gestione allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione, nonchè, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della stessa gestione allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(2306)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), numeri 7-8, rispettivamente in data 30 aprile 1982 e 10 maggio 1982, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bollettino ufficiale n. 7:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica nucleare - Montelibretti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola Torino.

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la meccanizzazione agricola Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca - Torino.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca - Torino.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» Torino.

Bollettino ufficiale n. 8:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elettronica quantistica - Firenze.

Concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Genova

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'arèa della ricerca di Genova

Concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'area della ricerca di Genova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per i circuiti elettronici Genova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le tecnologie didattiche - Genova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di tipizzazione tissutale e tecniche dialitiche - L'Aquila.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di tipizzazione tissutale e tecniche dialitiche - L'Aquila.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica - Milano.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la mineralogia e petrologia delle formazioni ignee - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di cosmogeofisica - Torino.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(2366)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per soli titoli, a otto posti di tecnico esecutivo nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Istituto universitario di architettura di Venezia, dalla quale risulta che sul contingente locale di 67 unità sono tutt'ora vacanti otto posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di otto posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;
2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente, viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi — punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi — » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico — punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro — » 1

per entrambi i genitori a carico — » 2

per un genitore a carico — » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » — punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » — » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » — » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di — punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione fino ad un massimo di . . . . punti 1

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia ed assegnati agli istituti, cliniche e servizi generali delle Facoltà e del Rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1982
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 352

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . . .

. . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad otto posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano.

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1).

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione.

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni) . . .
. . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

MOD. « B »

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Tabella dimostrativa della richiesta di concorso nazionale, per titoli, a otto posti di carriera esecutiva dei tecnici, riservato a categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Contingente locale . . . . posti n. 67

Riserva di cui alla legge n. 482/68 . . . . . . posti n. 10

Personale già in servizio, assunto ai sensi legge n. 482/68 . . . . » » 2

Posti da mettere a concorso . . . . » » 8

Situazione numerica personale assunto ai sensi della legge n. 482/68.

Invalidi di guerra 25%	Invalidi civili di guerra 10%	Invalidi per servizio 15%	Invalidi del lavoro 15%	Orfani e vedove di guerra per serv. e lavoro 15%	Invalidi civili 15%	Sordomuti 5%	Totale 100%	*Note*
					2			

Allegato, gli elenchi nominativi, distinti per categorie di beneficiari, del personale in servizio.

Il direttore: PASTOR

(2253)

Concorso riservato, per soli titoli, a cinque posti di tecnico esecutivo nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Istituto universitario orientale di Napoli, dalla quale risulta che sul contingente locale di cinquantanove unità sono tutt'ora vacanti cinque posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie predette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di cinque posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi. . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » . . » 1

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione fino ad un massimo di . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge numero 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Istituto universitario orientale di Napoli ed assegnati in relazione alle attitudini ed alle capacità dimostrate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1982
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 351

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il *sottoscritto* . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito), nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . n. . . cap. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a cinque posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano.

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1).

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . . (4)

. . . .
(recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni)

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti;

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

MOD. *B*

UNIVERSITA' DI . . . . .

Tabella dimostrativa della richiesta di concorso nazionale, per titoli, a cinque posti di carriera esecutiva-tecnici, riservato a categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Contingente locale . . . . posti n. 59

Riserva di cui alla legge n. 482/68 . . . . posti n. 9

Personale già in servizio, assunto ai sensi della legge n. 482/68 . . . . » » 4

Posti da mettere a concorso . . . . » » 5

Situazione numerica personale assunto ai sensi della legge n. 482/68.

Invalidi di guerra 15%	Invalidi civili di guerra 10%	Invalidi per servizio 15%	Invalidi del lavoro 15%	Orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro 15%	Invalidi civili 15%	Sordomuti 5%	Totale 100%	*Note*
—	—	—	—	2	2	—	—	—

N.B.: Trasmettere, in allegato, gli elenchi nominativi, distinti per categorie di beneficiari, del personale in servizio.

p. *Il rettore*: MINISSI

(2252)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica applicata alle macchine . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia patologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2277)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(2280)

Concorso a dodici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di economia ed estimo forestale . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto giuridico . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di teoria e storia del diritto . . . » 1
cattedra di storia del diritto italiano . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filologia classica . . . . . . » 1

Facoltà di magistero:

istituto di latino . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . » 1
istituto di patologia medica *B* . . . . . . » 1
clinica medica generale e terapia medica I (per le esigenze dell'insegnamento di gastroenterologia) . . » 1
istituto di clinica medica e terapia medica IV » 1

Centro di calcolo elettronico . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi, secondo il calendario sottoindicato:

1) istituto di economia ed estimo forestale (facoltà di agraria): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, 18, Firenze, il giorno 30 giugno 1982 e successivi alle ore 8,30;

2) istituto giuridico (facoltà di economia e commercio): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Montebello, 7, Firenze, il giorno 15 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

3) istituto di teoria e storia del diritto (facoltà di giurisprudenza): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Laura, 48, Firenze, il giorno 26 giugno 1982 e successivi alle ore 8,30;

4) cattedra di storia del diritto italiano (facoltà di giurisprudenza): le prove si svolgeranno presso i locali della cattedra stessa, via Laura, 48, Firenze, il giorno 23 giugno 1982 e successivi alle ore 8,30;

5) istituto di filologia classica (facoltà di lettere e filosofia): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via degli Alfani, 31, Firenze, il giorno 12 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

6) istituto di latino (facoltà di magistero): le prove si svolgeranno presso lo stesso istituto, via di Parione, 7, Firenze, il giorno 2 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

7) istituto di anatomia e istologia patologica (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, policlinico di Careggi, Firenze, il giorno 8 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

8) istituto di patologia medica *B* (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, policlinico di Careggi, Firenze, il giorno 21 giugno 1982 e successivi alle ore 8,30;

9) clinica generale e terapia medica I (per le esigenze dell'insegnamento di gastroentorologia) (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso la clinica stessa, policlinico di Careggi, Firenze, il giorno 10 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

10) istituto di clinica medica e terapia medica IV (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, policlinico di Careggi, Firenze, il giorno 6 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30;

11) centro di calcolo elettronico: le prove si svolgeranno presso il centro stesso, via delle Gore, 2, Firenze, il giorno 19 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(2276)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e chimica organica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(2275)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(2274)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 23 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di macchine della facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, il giorno 21 giugno 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2273)

Concorso a due posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di neurotraumatologia (per le esigenze dell'attivazione del servizio neurotraumatologico d'urgenza presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e il certificato di iscrizione all'albo professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di neurotraumatologia - Policlinico Umberto I, viale dell'Università, 30, Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2282)

Concorsi a posti di coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, via Zecca, 4, 89100 Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali per due posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

(2281)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste delle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'ufficio tecnico (divisione edilizia) dell'Università di Milano per le seguenti qualifiche di mestiere:

muratore . . . . posti 2
fabbro . . . . » 1
autista . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare; per la qualifica di mestiere di autista è richiesto, altresì, il possesso della patente di guida « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicata la qualifica di mestiere per la quale l'aspirante intenda concorrere. Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2279)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia per tre posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia per tre posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(2284)

Concorso a due posti di ostetrica presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica nel ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Titolo di studio richiesto è il diploma di ostetrica rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere le indicazioni del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo nei locali dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, posto in Siena, via P. Mascagni, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo, successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(2283)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Messina per l'istituto di orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Milano

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Milano;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Ritenuto di dover escludere dalla graduatoria il dott. Rocco Orlando Di Stilo, in quanto il medesimo non è in possesso del requisito previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Milano, nell'ordine appresso indicato:

1)	Pianesi Ermanno	punti	129,578	su 150
2)	Maroni Lino	»	124,500	»
3)	D'Ancona Antonio	»	124,250	»
4)	Bay Piero G.	»	118,787	»
5)	Mangiaterra Giuseppe	»	116,833	»
6)	Antinori Giovanni	»	116,498	»
7)	Fiorentin Antonio	»	115,780	»
8)	Zoia Mario	»	114,580	»
9)	Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
10)	Cerutti Gianfranco	»	112,892	»
11)	Simini Giuseppe	»	112,052	»
12)	Fiora Sergio	»	110,765	»
13)	Centonze Gaspare	»	107,840	»
14)	Sevieri Enzo	»	106,078	»
15)	Boianelli Fernando	»	105,740	»
16)	Mignone Pasquale	»	104,347	»
17)	Rodighiero Renato	»	102,900	»
18)	Pasquale Giusto	»	101,680	»
19)	Battista Vitantonio	»	98,032	»
20)	Lazzano Giuseppe	»	87,840	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(2254)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 125 dell'8 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Associazione dei comuni per i servizi di zona - Ambito territoriale n. 30 *- Unità socio-sanitaria locale n.* 30, *in Seriate*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari presso il presidio ospedaliero di Calcinate, e di capo divisione amministrativa.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. 38.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mutualistico comandato ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 21 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, in attuazione del terzo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349.

Il contingente massimo del personale da inquadrare è fissato in 19 unità.

Art. 2.

L'inquadramento decorre agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1981 ed economici dal 1° febbraio 1981 ed è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La mancata accettazione dell'inquadramento entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta regionale di cui al comma precedente comporta la decadenza del diritto all'inquadramento.

Il personale è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente ricoperta nell'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1980, secondo i criteri di equiparazione contenuti nella allegata tabella.

Art. 3.

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili non riassorbibili, con esclusione dei benefici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 25.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » con le modalità previste dal comma quarto e seguenti dell'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981.

Art. 4.

Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

A tale personale è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria dall'ente di provenienza. L'opzione deve essere esercitata contestualmente all'accettazione dell'inquadramento.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a 350 milioni complessivi per l'anno 1981, è fronteggiato con lo stanziamento del cap. 1210101 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Per gli anni successivi si provvede con gli appositi stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 dicembre 1981

MASSI

TABELLA ALLEGATA

Tabella di corrispondenza per l'individuazione del livello di inquadramento

Livelli funzionali regionali —	Posizioni giuridiche presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1980 —
1° livello	—
2° livello	Commesso - personale non di ruolo di IV categoria.
3° livello	Agente tecnico
4° livello	Archivista dattilografo - operatore tecnico - personale non di ruolo di terza categoria.
5° livello	Archivista dattilografo da almeno 5 anni ed in possesso del diploma di scuola media inferiore e con livello differenziato di professionalità (amministrativa e/o tecnica) al 31 dicembre 1979, assistente, assistente tecnico, assistente coordinatore, II qualifica professionale, personale non di ruolo di seconda categoria.
6° livello	Assistente da almeno 5 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore e della qualifica di coordinatore (amministrativo e/o tecnico) al 31 dicembre 1979. Collaboratore, collaboratore tecnico, personale non di ruolo di I categoria.
7° livello	Collaboratore tecnico (analisti statistici, sociologi laureati), collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, I qualifica professionale.
8° livello	Dirigente, dirigente superiore, dirigente generale collaboratore e collaboratore tecnico da almeno 10 anni in possesso della laurea e della qualifica di coordinatore al 31 dicembre 1979, personale della I qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio e con funzioni, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979, di direzione di strutture organizzative complesse. Medico della I qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, di strutture centrali o regionali o provinciali con oltre 60.000 assistibili o assicurati, personale della I qualifica professionale del ruolo tecnico che nell'ordinamento dèlle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore centrale o superiore.

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. 39.

Contributo annuale all'associazione « Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 21 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in attuazione delle finalità previste nel titolo I dello statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione di un convegno annuale della associazione « Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini ».

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede un contributo all'associazione « Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini ».

All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'Associazione Giustizia e Costituzione.

La giunta regionale può concedere una anticipazione fino al 50% del contributo previsto dalla presente legge.

La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'anno 1981; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si fa fronte:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 25 milioni, del cap. 5200101 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

b) per gli anni successivi, con impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1981, a carico del cap. 1620108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione « Contributo all'Associazione Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini » e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 25.000.000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 dicembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1981, n. 40.

Costituzione della consulta ecologica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 21 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la consulta ecologica regionale con funzioni di esame e proposte in ordine alle proposte di legge, di regolamento, ai piani e progetti e alle altre principali iniziative regionali in materia di tutela naturalistica ed ambientale.

La consulta è costituita dai seguenti membri effettivi:

presidente della giunta regionale o assessore delegato, con funzioni di presidente;
due esperti nominati dal consiglio regionale;
un esperto designato dall'Università di Ancona;
un esperto designato dall'Università di Urbino;
un esperto designato dall'Università di Macerata;
un esperto designato dall'Università di Camerino;
un esperto designato dal Consorzio universitario di Ascoli Piceno;
un esperto designato dalla Società botanica italiana;
un esperto designato dall'Unione zoologica italiana;
un esperto designato dalla Società geologica italiana;
un esperto designato dal laboratorio di biologia marina e della pesca dell'Università di Bologna avente sede in Fano;
un esperto designato dal laboratorio di tecnologia della pesca del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona;
un rappresentante del WWF (Fondo mondiale della natura);
un rappresentante di Italia Nostra;
un rappresentante del C.A.I. (Commissione per la protezione alpina);
un rappresentante dell'ARCI Lega per l'ambiente;
un rappresentante della Lega italiana protezione uccelli;
un rappresentante del Kronos 1991;
un rappresentante dell'Associazione Argonauta di Fano;
un rappresentante dell'Associazione natura e paesaggio di Senigallia;
un rappresentante dell'Associazione naturalistica Fabrianese;
un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti;
un rappresentante della Federazione regionale agricoltori;
un rappresentante della Confederazione italiana coltivatori delle Marche.

Per ogni membro effettivo si provvede alla nomina o designazione di un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza.

Per la trattazione di problemi specifici la consulta ecologica può essere di volta in volta integrata dai seguenti membri aggiuntivi:

un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate del Fondo mondiale per la natura (WWF);
un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate di Italia Nostra;
un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate del C.A.I. - Commissione per la protezione della natura alpina;
un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate dell'ARCI Lega per l'ambiente;
un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate della Lega italiana protezione uccelli.

La consulta è altresì di volta in volta integrata dal responsabile del servizio regionale competente in relazione alla materia trattata.

Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un emolumento pari all'indennità di missione ed al rimborso forfettario delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Art. 2.

Alla costituzione della consulta ecologica provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto non appena pervenute le designazioni e le nomine di cui al secondo comma del precedente articolo.

La consulta ecologica dura in carica fino al termine della legislatura regionale e comunque fino alla sua rinnovazione.

La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Alla prima convocazione provvede il presidente della giunta regionale con il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

La consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno per disciplinare la propria attività e può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni per determinate materie quali proprie articolazioni interne.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio tutela e risanamento ambientale.

Art. 3.

Per la corresponsione delle competenze ai membri della consulta ecologica è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 6 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Spese per il funzionamento della consulta ecologica » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 6 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1982 mediante l'impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, delle disponibilità del cap. 5100101 del bilancio 1981 - elenco n. 2, partite numeri 2 e 3;

b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 dicembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 41.

Riordino del servizio veterinario e norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria nelle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 21 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ ED AMBITI TERRITORIALI

Art. 1.

Principi e finalità

La presente legge disciplina l'organizzazione e le attività del servizio veterinario nell'ambito delle unità sanitarie locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 e degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

Ambiti territoriali

Il servizio veterinario è organizzato nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, la quale di norma assicura l'erogazione delle relative prestazioni di base nei singoli distretti previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Ciascuna unità sanitaria locale può, tuttavia, erogare le prestazioni di base di cui al comma precedente in aree comprendenti il territorio di più distretti o l'intero territorio dell'unità sanitaria locale tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale.

Art. 3.

Presidi e servizi veterinari multizonali

In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e/o specialistiche idonee a soddisfare particolari eventuali esigenze nell'ambito del territorio di più unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua i presidi e i servizi veterinari multizonali e le relative attività.

Titolo II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA

Art. 4.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, di polizia e profilassi veterinaria

Le funzioni in materia veterinaria attribuite o delegate ai comuni da leggi dello Stato o della Regione sono esercitate dai comuni stessi mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. Tali funzioni comprendono in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive ed infestive diffusive degli animali e delle zoonosi, ivi compresa l'attuazione dei relativi piani di risanamento e di profilassi promossi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti;

b) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria nell'ambito della sanità pubblica veterinaria;

c) la promozione, il coordinamento e l'attuazione di indagini epizootologiche su base locale;

d) la vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e le esposizioni animali, i pubblici abbeveratoi, i concentramenti di animali e la raccolta e la lavorazione degli avanzi di origine animale;

e) la vigilanza sulla riproduzione animale;

f) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

g) la vigilanza sulla eventuale esecuzione di piani di profilassi di malattie degli animali gestiti da associazioni o da enti privati;

h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

i) la vigilanza sull'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale;

l) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

m) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

n) la tutela igienico-sanitaria dell'alimentazione animale, con particolare riguardo alla produzione, deposito, commercio e somministrazione di mangimi;

o) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale da parte dell'industria opoterapica;

p) la vigilanza sull'impiego degli animali da esperimento;

q) l'ispezione e la vigilanza sugli animali destinati all'alimentazione umana;

r) l'ispezione degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nonchè la vigilanza sugli stessi nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

s) la vigilanza sui macelli pubblici e privati, sui depositi ed impianti di produzione di alimenti di orgine animale;

t) la vigilanza sull'esercizio della professione delle arti veterinarie di cui al testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

u) la polizia veterinaria.

Sono altresì comprese le funzioni indicate alla lettera *b*) del l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub-delegate ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Ciascuna unità sanitaria locale assicura altresì il servizio di assistenza zooiatrica con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco

Il sindaco di ciascun comune esercita in materia veterinaria le funzioni che gli derivano da leggi dello Stato o della Regione in qualità di autorità sanitaria locale.

Ciascun sindaco emana le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia veterinaria si avvale direttamente del servizio e dei presidi veterinari dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 6.

Attribuzioni delle unità sanitarie locali

Ciascuna unità sanitaria locale esercita le funzioni di propria competenza in materia veterinaria mediante il servizio veterinario di cui all'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 15 della citata legge regionale.

Art. 7.

Competenze della Regione

Nella materia inerente il servizio veterinario la Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio.

In particolare:

a) esercita le attività previste dall'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, in relazione alle funzioni subdelegate ai comuni;

b) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

c) esercita le funzioni previste dalla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 25;

d) promuove, avvalendosi anche degli istituti universitari e dell'istituto zooprofilattico, l'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presidente della giunta regionale emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia veterinaria, nei casi in cui tali provvedimenti interessino il territorio di più comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i rispettivi comitati di gestione.

Art. 8.

Commissioni, comitati ed altri organismi collegiali

Nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consorziali sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale interessata.

Negli organismi collegiali di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti dal corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organismi collegiali di cui al precedente comma, nonchè la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai veterinari provinciali, sono effettuate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale competente. Nel caso di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali operanti a livello provinciale provvede il comitato di gestione avente sede nel capoluogo di provincia, di intesa con le altre unità sanitarie locali interessate.

Nelle commissioni regionali e compartimentali il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale.

La giunta regionale e i competenti comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono alla nomina dei funzionari e degli organismi collegiali di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla nomina di tali organismi continuano ad operare nell'attuale composizione le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Attività di vigilanza e controllo

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, individua, nell'ambito del competente servizio veterinario e per ciascun settore di cui al successivo art. 12, il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia veterinaria.

L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta, per ciascuno dei settori di cui al precedente comma, dal rispettivo veterinario dirigente, che si avvale del personale posto alle proprie dipendenze.

Il personale di cui ai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei veterinari provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, dei veterinari comunali e consorziali e dei vigili sanitari comunali e provinciali e nei limiti del servizio di vigilanza e controllo cui è destinato, svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a questo conferite dalla legge.

Art. 10.

Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati a richiesta e nell'interesse dei privati dalle unità sanitarie locali sono approvate annualmente dalla giunta regionale entro i limiti fissati dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 11.

Trasferimento dei beni

I rapporti attivi e passivi ed i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici dei veterinari provinciali, nonché i relativi beni mobili e le attrezzature, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati detti uffici, con vincolo di destinazione alle rispettive unità sanitarie locali.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e con le pertinenze e le dotazioni.

Gli atti e i documenti esistenti presso gli stessi uffici sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi. La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni atto che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

La consegna dei beni mobili ed immobili è effettuata mediante la redazione di appositi verbali da un rappresentante della Regione con l'intervento dei rappresentanti dei comuni interessati.

Titolo III

RIORDINO DEL SERVIZIO VETERINARIO

Art. 12.

Organizzazione del servizio veterinario delle unità sanitarie locali

Ciascuna unità sanitaria locale, mediante il regolamento di cui all'art. 15 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, individua le funzioni e le competenze del rispettivo servizio veterinario e ne disciplina le attività e le procedure, prevedendo l'articolazione dello stesso nei seguenti settori:

a) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Ognuno dei due settori può essere articolato in più ambiti operativi comprendenti attività veterinarie omogenee in relazione ad obiettive esigenze funzionali.

Ad ognuno dei settori di cui al primo comma è preposto un dipendente dell'unità sanitaria locale avente la posizione funzionale di veterinario dirigente. Ad uno dei due dirigenti è attribuita la responsabilità del servizio, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 13.

Responsabile del servizio veterinario

Il responsabile del servizio veterinario di ciascuna unità sanitaria locale coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare cura:

a) l'opportuno coordinamento con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, mediante l'ufficio di direzione di cui all'art. 17 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24;

b) il collegamento con il servizio veterinario della Regione e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché con uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;

c) l'esercizio funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio veterinario, per l'attuazione dei programmi;

d) l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del servizio, inoltre, propone nei casi di urgenza al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 e procede, eventualmente, ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale.

Art. 14.

Attività veterinaria di base

In ciascun ambito territoriale distrettuale o interdistrettuale, di cui al precedente art. 2, le unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento delle attività veterinarie, comprendenti in particolare:

a) la vigilanza su: produzione, deposito, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti di origine animale;

b) l'ispezione dei macelli pubblici e privati;

c) l'ispezione dei suini macellati per uso familiare e degli animali morti o macellati d'urgenza;

d) la vigilanza su: produzione, deposito, commercio ed impiego di mangimi per uso zootecnico, nonché sull'impiego di farmaci per uso veterinario e sull'alimentazione zootecnica in generale, ed in particolare negli allevamenti a carattere intensivo;

e) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animale e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi di origine animale;

f) la polizia veterinaria;

g) la profilassi delle malattie infettive ed infestive degli animali, con particolare riguardo alle zoonosi, nonché l'esecuzione dei piani di risanamento e delle vaccinazioni obbligatorie degli animali;

h) l'educazione sanitaria degli allevatori, delle popolazioni rurali e dei consumatori, particolarmente riferita alla sanità animale ed al consumo di alimenti di origine animale;

i) la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale;

l) la vigilanza sull'assistenza veterinaria e sugli animali destinati alla alimentazione umana;

m) l'assistenza zooiatrica;

n) la guardia veterinaria, mediante turni di reperibilità festivi e notturni, per assicurare le prestazioni veterinarie aventi carattere d'urgenza;

o) ogni altra attività veterinaria che per sua natura deve essere svolta a livello di base.

I veterinari che prestano la loro attività a livello di base operano secondo le direttive tecnico-funzionali del responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Per esigenze tecnico-funzionali, con particolare riferimento all'entità dei parametri indicati nel secondo comma dell'art. 2, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche direttamente dagli uffici e presidi del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 15 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 15.

Assistenza zooiatrica

Nelle zone di cui l'assistenza zooiatrica non risulta garantita dalla libera attività professionale le unità sanitarie locali vi provvedono mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

Tale convenzione deve prevedere per i veterinari interessati l'obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale, onde garantire la reperibilità e l'erogazione del servizio.

Ove ciò non fosse possibile le unità sanitarie locali provvedono all'assistenza zooiatrica mediante veterinari propri dipendenti, fatte salve le incompatibilità legate agli interessi e ai fini istituzionali delle unità sanitarie medesime.

Art. 16.

Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'Umbria e delle Marche

Le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche per quanto concerne le materie di sua competenza e in particolare per la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali e per l'igiene degli alimenti di origine animali e dei mangimi per la zootecnia.

Art. 17.

Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50

Al comma dodicesimo dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, dopo le parole « al servizio sanità » sono aggiunte le seguenti: « e al servizio veterinario, secondo le rispettive competenze ».

Il comma tredicesimo dello stesso art. 6 è così modificato: « Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali al medico e al veterinario provinciale sono affidate, per il territorio di competenza, rispettivamente ai responsabili del servizio "igiene e sanità pubblica" e del servizio "veterinario" di ciascuna unità sanitaria locale ».

Art. 18.

Norme transitorie per i veterinari coadiutori

Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali può confermare, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fino a un triennio dall'espletamento dei primi concorsi per veterinari collaboratori banditi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, i rapporti convenzionali in atto con i veterinari coadiutori di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato, i veterinari coadiutori sono esonerati dal requisito del limite di età.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 dicembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1981, n. 42.

Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 21 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Marche con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento (CEE) del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, per la costituzione delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni.

Le associazioni e relative unioni sono costituite allo scopo:

di contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase di immissione delle produzioni sul mercato;

di assicurare prezzi equi ai consumatori;

di favorire la partecipazione dei produttori agricoli alla programmazione regionale.

Art. 2.

Costituzione delle associazioni

Ai fini del riconoscimento le associazioni dei produttori devono essere costituite secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1360/78, nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, e nel regolamento (CEE) n. 2083/80 e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

abbiano sede nel territorio regionale;

la maggioranza dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle Marche e almeno la metà della produzione immessa sul mercato provenga dalle Marche.

Art. 3.

Unioni regionali

Le associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 4, costituite per uno o più settori produttivi omogenei, si possono riunire in unioni regionali per il coordinamento delle rispettive attività e per l'adozione di iniziative comuni tendenti alla riconversione e alla razionalizzazione produttiva delle aziende associate, alla promozione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché alla rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti.

Gli statuti delle unioni devono prevedere, inoltre:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore, anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

c) che il recesso dall'unione non possa aver luogo se non dopo un periodo di associazione di almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della unione stessa o dalla data di adesione dell'associazione alla medesima e a condizione che ne sia dato avviso per iscritto con almeno dodici mesi di anticipo;

d) che l'unione sia costituita per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 4.

Modalità per il riconoscimento e revoca

Le domande di riconoscimento delle associazioni sono presentate al presidente della giunta regionale che provvede entro i successivi sessanta giorni, su deliberazione della giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto indicanti i settori produttivi nei quali le associazioni intendono operare;

b) l'elenco dei soci e la qualifica di ciascuno di essi, nonché i dati riguardanti l'entità della produzione proveniente da ciascun produttore, singolo o associato, e la relativa superficie utilizzata qualora la produzione medesima sia connessa alla dimensione fondiaria dell'azienda;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale d'azione dell'associazione.

La veridicità e attualità della documentazione sono attestate dal legale rappresentante della associazione o dell'unione con propria dichiarazione scritta e autenticata.

Il riconoscimento è revocato con decreto motivato del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa, previa diffida all'organizzazione interessata, che può presentare osservazioni entro trenta giorni, e sentito il comitato regionale delle unioni, nei casi previsti dalla legge n. 674/78 e dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 1360/78, la revoca ha effetto retroattivo e comporta il recupero degli aiuti concessi, qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per la concessione e la revoca del riconoscimento delle unioni; in tal caso l'elenco e i dati di cui al precedente secondo comma, lettera *b*), vanno riferiti alle associazioni aderenti all'unione.

Art. 5.

Efficacia vincolante in caso di gravi necessità

Con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, alle deliberazioni delle associazioni può essere attribuita efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nell'area di attività delle associazioni, purché ricorrano circostanze di grave necessità determinate da contingenze produttive o calamitose, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, e per il tempo strettamente necessario, da precisarsi nei suindicati decreti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 11.

Art. 6.

Partecipazione alla programmazione regionale

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale. A tal fine la regione Marche:

a) acquisisce il parere del comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 11 sugli atti di programmazione relativi al settore agricolo alimentare e ai settori a esso strettamente connessi;

b) si avvale delle associazioni e delle unioni riconosciute per gli interventi relativi alla produzione e al mercato, tenuto conto delle attività previste dall'art. 2, secondo comma, punti 7 e 9, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 7.

Vigilanza sulle associazioni e sulle unioni

La vigilanza sulle associazioni e le unioni riconosciute è esercitata dalla giunta regionale.

A tal fine le associazioni dei produttori e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio e tutte le deliberazioni della assemblea.

Art. 8.

Istituzione albo regionale delle associazioni e unioni

E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

Nell'albo sono iscritte d'ufficio le associazioni e le unioni che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma del precedente articolo 4.

Alla revoca di riconoscimento consegue di diritto la cancellazione dall'albo.

Art. 9.

Contributi alle associazioni e alle relative unioni

La regione Marche assegna contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni e unioni riconosciute per i tre anni successivi alla data di riconoscimento; detti contributi sono esenti da qualsiasi imposta, a norma dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

I contributi, esenti da imposte, sono concessi con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della stessa, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11.

L'entità dei contributi concessi alle associazioni non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il tre per cento, il due per cento e l'uno per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci e ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato, e comunque non può superare rispettivamente il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo.

Alle associazioni con oltre la metà dei produttori associati operanti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva (CEE) 28 aprile 1975, n. 273, sono accordati contributi fino alla copertura dell'80, 60 e 50 per cento delle spese ritenute ammissibili rispettivamente per i primi 3 anni dal riconoscimento.

L'importo dei contributi concessi alle unioni non può superare, per il primo, il secondo e terzo anno, rispettivamente, il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo; l'importo globale dei contributi non può comunque essere superiore alle cinquantamila unità di conto.

I contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere anticipati, salvo conguaglio, in relazione alle spese effettivamente sostenute e al valore dei prodotti commercializzati, per il primo anno nella misura del settanta per cento e per gli anni successivi dei relativi importi annuali nella misura massima del cinquanta per cento.

Per il primo anno l'anticipazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta contestualmente al decreto di riconoscimento.

Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e alle relative unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 647/78, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

Riconoscimento di associazioni preesistenti

I contributi di cui al precedente art. 9 sono altresì concessi alle associazioni e alle unioni di cui all'art. 11, paragrafo primo, del regolamento (CEE) del 19 giugno 1978, n. 1360, nelle misure e alle condizioni ivi previste, previo il riconoscimento di cui al precedente art. 4.

Ai fini del riconoscimento le associazioni e le unioni di cui al comma precedente devono presentare la domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna per l'espletamento dei compiti e per l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 11.

Comitato regionale delle unioni

L'attività delle unioni regionali è coordinata dal comitato regionale delle unioni. Esso è composto da un numero da 1 a 5 rappresentanti per ciascuna delle unioni regionali riconosciute in proporzione al numero dei propri aderenti e ai settori produttivi omogenei rappresentati.

Fanno parte altresì del comitato i rappresentanti di quelle associazioni riconosciute che, per la loro singolarità nel settore di appartenenza non trovino inserimento in alcuna unione, nel numero di un rappresentante designato direttamente dall'associazione stessa e da rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute da regioni limitrofe, delle quali facciano parte associazioni di produttori riconosciute dalla regione Marche, nella misura di un rappresentante per ciascuna delle suddette associazioni.

Il comitato è integrato da rappresentanti, con voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare tramite i propri organi regionali un proprio rappresentante, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

Il comitato, presieduto dal presidente della giunta o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente, su conforme deliberazione della giunta stessa.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001*. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e *alle specialità medicinali*:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 12.
Norme di integrazione

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni del regolamento (CEE) del 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Al finanziamento delle spese connesse alla concessione dei contributi per la costituzione e il funzionamento delle associazioni dei produttori agricoli e alle relative unioni per l'attuazione da parte delle stesse dei programmi di sviluppo, di cui al precedente art. 9, ultimo comma, si provvede mediante impiego delle assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 10, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 14.
Norma transitoria per il settore delle barbabietole

Fino all'adozione del nuovo regolamento (CEE) relativo alla organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle associazioni e alle unioni del settore delle barbabietole da zucchero che abbiano almeno:

una produzione annua di 2 milioni di quintali;
un numero di 1.000 produttori.

La seguente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 dicembre 1981

MASSI

(1484)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. 43.
Proroga piani di ricostruzione comuni terremotati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *dell'8 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dei comuni delle Marche indicati negli elenchi *A* e *B* del decreto legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune di Ancona, non realizzati o realizzati in parte, riconosciuti ulteriormente efficaci fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 35 della legge 10 maggio 1976, n. 261, ancorché scaduti o decaduti, conservano o riprendono la loro efficacia fino alla loro completa attuazione.

Ai suddetti piani di ricostruzione continua ad applicarsi la disciplina statale di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 dicembre 1981

MASSI

(1485)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821280)